

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Revisione Ordinaria delle Partecipazioni al 31.12.2020

REVISORE UNICO

Verbale N. 09 del 02 Novembre 2021

COMUNE DI NIBBIOLA

Oggetto: Parere su Revisione Ordinaria delle Partecipazioni al 31.12.2020 revisione periodica art. 20 Dlgs 175/2016

Il Revisore, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ufficio Partecipate dell'Ente, per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Nibbiola.

In particolare, il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della Revisione ordinaria delle società partecipate;
2. Parere del Responsabile del servizio del 28.10.2021
3. Revisione Ordinaria della partecipazioni del Comune di Nibbiola

PREMESSO

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di

efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Nibbiola;

che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.;

che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Tutto Ciò Premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Cuneo, 02 Novembre 2021

Il Revisore,
Dott. Secondo Alessio

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Secondo Alessio'. Overlaid on the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text 'CONFERMAZIONE CONSIGLIO' at the top, 'ALBO - ALESSIO SECONDO' in the center, and 'REVISORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESSENTI' at the bottom. There is also a small circular emblem in the center of the stamp.